COMUNE DI FICARAZZI

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito e scopo del regolamento
- Art. 2 Limitazioni e deroghe generali
- Art. 3 Prescrizioni tecniche
- Art. 4 Autorizzazione per impianti temporanei
- Art. 5 Autorizzazione per impianti durevoli
- Art. 6 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 7 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 8 Vincoli
- Art. 9 Occupazione dei marciapiedi

TITOLO II - CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

- Art. 10 Definizioni
- Art. 11 Striscione
- Art. 12 Stendardo
- Art. 13 Pallone frenato
- Art. 14 Cartello
- Art. 15 Targa
- Art. 16 Insegna su palo
- Art. 17 Insegna di esercizio

TITOLO III – SANZIONI, PRESCRIZIONI E NORME TRANSITORIE

- Art. 18 Sanzioni
- Art. 19 Prescrizioni e norme transitorie

TITOLO 1

Disposizioni generali

Art. I Ambito e scopo del regolamento

- 1. Le norme del presente Regolamento disciplinano l'installazione, la sostituzione, l'adeguamento e la modifica degli impianti pubblicitari.
- 2. La presente disciplina si applica a tutto il territorio comunale e ha validità a tempo indeterminato.
- 3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le prescrizioni e le limitazioni previste dal vigente Codice della strada.
- 4. In caso di contrasto tra le Norme del presente Regolamento e quelle discendenti da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, qualora prevalenti, le prime si intendono modificate o abrogate in conformità a queste ultime.

Art. 2 Limitazioni e deroghe generali

- 1. Il posizionamento degli impianti pubblicitari lungo le strade e nelle aree esterne al centro abitato, deve avvenire secondo le vigenti norme in materia ed, in particolare, secondo quanto previsto dall'art. 51 e seguenti del D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Le limitazioni e le previsioni dimensionali massime nonché quelle tipologiche riferite agli impianti, previste nel presente regolamento per gli impianti da collocare all'interno del centro abitato, sono da intendere efficaci anche per gli impianti da collocare all'esterno del centro abitato.
- 3. All'interno delle zone sottoposte a vincoli di interesse paesaggistico, storico, artistico, culturale, ambientale, cimiteriale e idrogeologico ed in quelle classificate dallo Strumento Urbanistico come zone A e lungo tutto il Corso Umberto I SS 113, valgono le prescrizioni del successivo art. 8.
- 4. Per la collocazione degli impianti pubblicitari, dovrà essere posta particolare attenzione alla sicurezza della circolazione pedonale che non dovrà essere ostacolata dalla presenza degli impianti stessi. Non potranno, pertanto, autorizzarsi impianti che impediscano o aggravino la fluida circolazione pedonale e quella dei mezzi per il trasporto dei portatori di handicap.
- 5. Le distanze previste dall'art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono ridotte sulle strade di tipo E) ed F) di cui all'art. 2 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285, nei termini di seguito indicati:
 - mt. 20, lungo le strade di scorrimento e di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - mt. 10, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - mt. 10 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - mt. 1,50 dal margine della carreggiata stradale, fatte salve eventuali ulteriori deroghe previste dal presente regolamento per particolari tipologie di impianti;
- 6. Nel centro abitato e nei tratti di strade extraurbane nei quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km orari, gli altri impianti pubblicitari posti parallelamente al senso di marcia e aderenti ad un fabbricato che abbiano, questi ultimi, una proiezione massima a terra di cm. 20, in deroga al superiore comma 4, possono essere collocati ad una distanza inferiore a mt. 1,50 dal margine della carreggiata stradale, comunque non inferiore a cm. 50 dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina o della carreggiata stessa, ferme restando le prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

7. Per la determinazione della zona omogenea di Piano, fa fede la previsione del Piano Urbanistico di riferimento. Nel caso di collocazione di impianti su sede stradale o su area compresa tra più zone omogenee, si applicano le norme più restrittive previste dal presente Regolamento.

8. Al fine di evitare una collocazione estensiva di impianti pubblicitari "tipo cartello" si

prescrivono le seguenti limitazioni:

- N. 8 impianti pubblicitari "tipo cartello", distribuiti su tutto il territorio comunale, di cui al massimo n. 2 concessi ad ogni ditta richiedente.

Art. 3 Prescrizioni tecniche

1. I mezzi pubblicitari possono essere posti solo ed esclusivamente parallelamente al senso di marcia ed avere una superficie massima di mq. 18

2. Fuori dal centro abitato i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di mq. 6, ad eccezione degli impianti posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli, che possono raggiungere la superficie di mq. 18.

3. Nel centro abitato, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, i limiti di superficie

sono quelli di cui al comma 1.

- 4. Le "insegne di esercizio", all'interno del centro abitato, sono soggette ai limiti dimensionali di cui al successivo art. 17.
- 5. Sia fuori che dentro i centri abitati è vietato collocare lungo le strade o nelle immediate vicinanze, in modo da poter essere visibili dalla pubblica via, cartelli o altri mezzi pubblicitari che per dimensione, forma, colore, disegno, possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale o ridurne la visibilità e/o l'efficacia.
- 6. La forma degli impianti pubblicitari deve essere regolare. In particolare lungo le strade o in aree visibili da esse, sono vietati cartelli o mezzi pubblicitari:
 - di forma triangolare o circolare;
 - · di colore rosso, se questo supera il 20 % dell'intera superficie;
 - rifrangenti o abbaglianti;
 - · a luce intermittente o a luce rossa o di luminosità superiore a 150 candele per mq.
 - a luce verde (in prossimità delle intersezioni).
- 7. Nelle aree di proprietà privata, fatta eccezione per le insegne di esercizio e per gli impianti che comunque si riferiscono alle attività insistenti nella medesima area di intervento, è vietata la collocazione di qualunque impianto pubblicitario.
- 8. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario dovrà essere apposto a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta in posizione visibile riportante: l'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione, data del rilascio e numero del provvedimento autorizzativo, scadenza dello stesso. La targhetta dovrà essere sostituita, tempestivamente, sempre a cura e spese del soggetto autorizzato, ad ogni variazione dei suddetti dati.
- 9. I mezzi pubblicitari dovranno essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. E' vietato l'uso del cartone e del legno. I metalli dovranno essere zincati o in alluminio. Gli elementi verticali di sostegno, se di sezione circolare, devono essere dotati di sistemi di bloccaggio antirotazione. Gli impianti pubblicitari devono essere sottoposti a collaudo da parte di un tecnico abilitato. Il possesso dei requisiti strutturali, di quelli relativi alla resistenza agli agenti atmosferici e il rispetto delle norme del presente regolamento e del codice della strada, devono essere preventivamente dichiarati da un tecnico abilitato mediante perizia giurata e, successivamente, certificati in sede di collaudo. Sono fatte salve le norme in materia antisismica. Deve essere, altresì, prodotta la certificazione di conformità degli impianti elettrici prima della loro messa in funzione.
- 10. Ove la collocazione dell'impianto pubblicitario necessiti di solido ancoraggio al suolo, questo deve avvenire con plinti in calcestruzzo, ove è il caso anche armato, di dimensione e

sezione adeguati, secondo uno specifico calcolo strutturale, che deve essere prodotto a corredo dell'istanza, unitamente alla documentazione di cui alla legge n. 64/74 in materia antisismica. Gli interventi da effettuare su suolo pubblico, presuppongono il totale ripristino ad esclusiva cura e spese del titolare dell'autorizzazione, con l'uso dei materiali del tutto analoghi a quelli preesistenti in loco e nelle aree limitrofe.

11. E' vietata la collocazione di impianti pubblicitari di qualunque genere sui pali dell'energia

elettrica o dell'illuminazione pubblica.

Art. 4 Autorizzazione per impianti temporanei

- 1. sono impianti pubblicitari provvisori:
 - lo striscione;
 - lo stendardo;
 - il pallone frenato
- 2. L'istanza per la installazione di impianti pubblicitari temporanei, deve essere corredata di:
 - relazione tecnica e elaborato grafico in 4 copie, descrittivi dell'impianto e dei siti di ubicazione. La relazione deve contenere, inoltre, i riferimenti temporali di installazione e di smontaggio e rimozione di tutti gli impianti;
 - autodichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità, nonché il rispetto delle norme del Codice della strada e del presente Regolamento:
 - bozzetto grafico con l'indicazione del messaggio pubblicitario;
 - documentazione fotografica dei siti;
 - relazione descrittiva dell'evento cui si riferisce;
- 3. L'autorizzazione per l'installazione è rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive il quale provvede ad acquisire il Nulla Osta di competenza dell'Ente proprietario della strada se diverso dal Comune di Ficarazzi e dei pareri dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale.
- 4. L'autorizzazione per la installazione degli impianti pubblicitari temporanei, può essere rilasciata per il periodo della manifestazione, comunque non superiore a 15 giorni, e per un periodo non superiore a 7 giorni precedenti alla stessa. L'impianto deve essere rimosso entro 3 giorni dalla fine dell'evento al quale si riferisce. Periodi più lunghi possono essere autorizzati, previa motivata istanza, esclusivamente per manifestazioni culturali di iniziativa privata.
- 5. Gli impianti riferiti a manifestazioni promosse o realizzate dal Comune, non necessitano di autorizzazione e non sono sottoposti a limiti temporali.

Art. 5 Autorizzazione per impianti durevoli

1. impianti pubblicitari durevoli sono i seguenti:

della seguente documentazione in quadruplice copia.

- il cartello;
- la targa;
- l'insegna su palo;
- l'insegna di esercizio.
- 2. L'istanza per la installazione di impianti pubblicitari durevoli, che ha validità massima di anni tre e viene rilasciata con la formula "fatti salvi i diritti di terzi", deve essere corredata
 - relazione tecnica descrittiva dell'impianto e dei siti di ubicazione. La relazione deve contenere, inoltre, i riferimenti temporali di installazione e di smontaggio e rimozione di tutti gli impianti;

- elaborato grafico in scala adeguata descrittivo dell'impianto e rappresentativo delle dimensioni, dei colori, delle distanze dai punti sensibili individuati nel presente regolamento (carreggiata, ciglio del marciapiede, recinzioni, facciate di edifici, etc.), delle altezze dal piano stradale e dal marciapiede, della ubicazione e della localizzazione nel P.R.G.:
- rendering a colori con la simulazione dell'impianto da installare;
- bozzetto grafico con l'indicazione del messaggio pubblicitario;
- nulla osta rilasciato dal Genio Civile;
- documentazione fotografica dei siti;
- perizia giurata attestante la conformità dell'impianto e della localizzazione dello stesso alle norme del Codice della Strada e del presente regolamento;
- autorizzazione del proprietario del suolo (nel caso di insegne di esercizio da collocare in aree private);
- progetto dell'impianto elettrico nel caso di impianti illuminati;
- 3. L'autorizzazione per l'installazione è rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive il quale provvede ad acquisire il Nulla Osta di competenza dell'Ente proprietario della strada, se diverso dal Comune di Ficarazzi e dei pareri dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale.
- 4. Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, fa le quali è annoverato in particolare l'adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, o conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.

Art. 6 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

- 1. L'Ufficio S.U.A.P. cura l'istruttoria del procedimento, dispone le eventuali audizioni dell'interessato, richiede le eventuali integrazioni documentali, richiede gli eventuali pareri di competenza agli Enti proprietari delle strade nei casi previsti dal Codice della Strada.
- 2. Per gli impianti pubblicitari durevoli diversi dalle insegne di esercizio poste sulla facciata dell'edificio parallelamente al senso di marcia, è prescritta l'acquisizione del parere della locale Polizia Municipale in ordine al rispetto delle norme del Codice della Strada, con particolare riferimento alla interferenza o meno dei nuovi impianti con la segnaletica stradale presente o programmata. Può prescindersi dall'acquisizione di tale parere esclusivamente nel caso in cui, per l'impianto in istruttoria, sia stato acquisito il parere favorevole dell'Ente proprietario della strada. Le disposizioni contenute nel presente comma, abrogano eventuali norme contenute in precedenti regolamentazioni comunali eventualmente con esse contrastanti.
- 3. L'autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari durevoli, deve essere rilasciata o negata entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo generale del Comune, previo parere dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale. Le insegna di esercizio collocate al di fuori delle zone A di P.R.G. sulla facciata degli parallelamente al senso di marcia dei veicoli, che recano il nome e il logo dell'azienda e che rispettano i parametri e le prescrizioni previsti dal Codice della Strada e dal presente Regolamento, sono da intendere autorizzate trascorsi 60 giorni dalla richiesta senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego o interruttivo dei termini da parte del S.U.A.P. e qualora non sia prevista l'acquisizione di pareri di amministrazioni esterne al Comune stesso.
- 4. L'autorizzazione degli impianti pubblicitari provvisori, viene rilasciata o negata entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo generale del Comune trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti interrottivi o interdettivi da parte del S.U.A.P., sono da intendere autorizzati.

5. Qualora sia prescritta l'acquisizione di pareri di competenza di amministrazioni o uffici diversi dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, e questi non lo rendano entro giorni trenta dal ricevimento della richiesta da parte del S.U.A.P., il responsabile del S.U.A.P. convoca una Conferenza di Servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/90 la quale istruisce la pratica e chiude i lavori in tempi compatibili con quelli previsti dal superiore comma 3.

6. E' istituito presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive il registro degli impianti autorizzati al quale gli organi di vigilanza possono accedere per le attività di controllo e

repressione.

Art. 7 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

- 1. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti pubblicitari è a totale carico del titolare dell'autorizzazione, al quale compete la sostituzione dell'impianto, o di parti dello stesso, in tutti i casi in cui l'impianto medesimo dovesse risultare danneggiato, deteriorato o, comunque, rappresentare pericolo per la pubblica e/o privata incolumità.
- 2. Tutti i danni a cose e/o a persone derivanti dagli impianti pubblicitari, sono a totale carico del titolare dell'autorizzazione che è obbligato a procedere alla immediata rimozione dell'impianto in caso insussistenza delle condizioni di sicurezza o, entro giorni 5, nel caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione o di motivata richiesta da parte del comune o dell'Ente proprietario della strada, nonché in caso di cessazione dell'attività cui l'impianto si riferisce.
- 3. In caso di inottemperanza, l'Autorità Comunale provvederà alla rimozione dell'impianto in danno del titolare dell'autorizzazione il quale decadrà d'ufficio e al quale, oltre alle sanzioni amministrative previste dalla legge, verranno irrogate anche le sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 8 Vincoli

- 1. All'interno delle zone sottoposte a vincoli di interesse paesaggistico, storico, artistico, culturale, ambientale, cimiteriale e idrogeologico ed in quelle classificate dallo Strumento Urbanistico come zone A e lungo tutto il Corso Umberto I SS 113, è vietata l'installazione di qualsivoglia impianto pubblicitario, con la sola esclusione dei seguenti:
 - Insegne di esercizio come specificato nel seguente art. 17;
 - Impianti pubblicitari temporanei di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - Targhe professionali;
- 2. Le insegne di esercizio di tipo a bandiera sono ammesse solo per gli esercizi di rivendita di tabacchi, posti telefonici pubblici, posti di pronto soccorso e farmacie. L'insegna, limitata al simbolo previsto dalla legge. è autorizzabile in un solo esemplare per esercizio.
- 3. Le autorizzazioni di cui al presente articolo, riguardanti esclusivamente le aree sottoposte a vincolo di legge, sono rilasciate nel rispetto del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004.

Art. 9 Occupazione dei marciapiedi

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone diversamente abili.

TITOLO II

Classificazione dei mezzi pubblicitari

Art. 10 Definizioni e classificazione

- 1. Per impianti pubblicitari si intendono i manufatti mediante i quali viene segnalata la presenza e/o l'ubicazione e/o la sede e/o la promozione di una qualunque attività o manifestazione sia privata che pubblica.
- 2. Gli impianti pubblicitari si classificano in temporanei e durevoli. Appartengono alla prima categoria:
 - lo striscione
 - lo stendardo
 - il pallone fienato

Appartengono alla seconda categoria:

- il cartello
- la targa
- insegna su palo
- insegna di esercizio.

Impianti pubblicitari temporanei

Art. 11 Striscione

- 1. Si definisce «striscione o locandina » l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.
- 2. La collocazione deve avvenire ad un'altezza minima di mt. 5,10 dal suolo ed ancorato saldamente a pali, balconi, murature nel rispetto dei diritti dei terzi.
- 3. L'apposizione dello striscione viene autorizzata su area pubblica esclusivamente per manifestazioni di carattere artistico, culturale, sportivo, politico e ricreativo, commerciale patrocinate da enti pubblici o per spettacoli viaggianti, nonché, su area privata, per manifestazioni culturali, sociali, sportive, commerciali promosse da soggetti privati.
- 4. Lo striscione è ammesso in tutte le zone omogenee del P.R.G.

Art. 12 Stendardo

- 1. Si definisce «stendardo » l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio.
- 2. Lo stendardo può avere dimensioni massime di mt. 1,00 x mt. 1,50, deve essere collocato ad un'altezza minima dal marciapiede di mt. 3,00, non deve sporgere in nessun caso oltre il filo del marciapiede e non deve invadere, anche solo parzialmente, la carreggiata stradale.
- 3. Lo stendardo deve essere ancorato a pali, con esclusione di quelli della pubblica illuminazione, previa autorizzazione degli aventi titolo. Non può essere illuminato né per luce propria, né per luce indiretta.
- 4. L'apposizione dello stendardo viene autorizzata, su area pubblica, esclusivamente per manifestazioni di carattere artistico, culturale, sportivo, politico e ricreativo, commerciale patrocinate da enti pubblici, nonché, su area privata, per manifestazioni culturali, sociali, sportive, commerciali promosse da soggetti privati.
- 5. Lo stendardo è ammesso in tutte le zone di P.R.G.

Art. 13 Pallone frenato

1. Si definisce «pallone frenato» l'elemento tridimensionale, saldamente ancorato al suolo, del diametro massimo di mt. 5,00.

- L'apposizione del pallone frenato viene autorizzata, su area pubblica, esclusivamente per manifestazioni di carattere artistico, culturale, sportivo, politico e ricreativo, commerciale patrocinate da enti pubblici, nonché, su area privata, per manifestazioni culturali, sociali, sportive, commerciali promosse da soggetti privati.
- 3. Il pallone frenato è ammesso in tutte le zone di P.R.G.

Impianti pubblicitari durevoli

Art. 14 Cartello

- 1. Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola faccia finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- 2. La collocazione del cartello è consentita in tutte le zone del P.R.G, con esclusione delle zone indicate nell'art. 2 comma 3.
- 3. Il cartello può avere dimensioni massime di mt. 3,00 x mt. 6,00.
- 4. I cartelli devono essere installati su marciapiede, parallelamente al senso di marcia a ridosso di recinzioni o muri, ad una altezza minima di mt. 1.50 dal piano del marciapiede.

Art. 15 Targa

- 1. Si definisce «targa» la scritta in caratteri alfanumerici, eventualmente completata con simbolo e/o marchio, di tipo monofacciale.
- 2. La targa può essere autorizzata per pubblicizzare la presenza di sedi e/o di attività commerciali, professionali, ricreative, culturali, sportive, che non abbiano accesso diretto dalla pubblica via o che siano situate nei piani superiori.
- 3. La targa può avere dimensioni massime di mt. 0,40 x 0,40.

Art. 16 Insegna su palo

- 1. Si definisce «insegna su palo» l'elemento bidimensionale mono o bifacciale, supportato da idonea struttura, realizzato in materiale di qualsiasi natura, installato nelle immediate vicinanze della sede dell'attività alla quale si riferisce. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- 2. Può essere installato è consentita in tutte le zone del P.R.G, con esclusione delle zone indicate nell'art. 2 comma 3.
- 3. L'impianto può avere dimensione massima di mt. 1,00 x mt. 0,60 con il lato corto parallelo al piano della strada, e margine inferiore dello stesso, posto a una quota non inferiore a mt. 2,50 dal piano del marciapiede. In assenza di marciapiede, non potrà essere autorizzato.
- 4. Fuori dai centri abitati, si applicano le norme previste dal C.d.S.

Art. 17 Insegna di esercizio

- Si definisce «insegna di esercizio» l'impianto mono o bifacciale con scritta in caratteri alfanumerici completato eventualmente da simboli e marchi, realizzato e supportato con materiali di qualsiasi natura, installato nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- 2. Può essere installato in qualunque zona omogenea del P.R.G. con le seguenti limitazioni:
- a) nelle zone A e B di Piano, l'insegna di esercizio deve essere frontale e contenuta nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave o immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm. 5 (cinque). Nel caso in cui tali prescrizioni non possano essere rispettate per documentate e insormontabili ragioni,

TITOLOIII

Sanzioni, prescrizioni e norme transitorie

Art. 18 Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme regolamentari stabilite dal comune con il presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applicano le sanzioni e le procedure amministrative previste dal Codice della Strada, art. 23 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19 Prescrizioni e norme transitorie

- 1. Tutti gli impianti pubblicitari esistenti installati nel territorio del comune regolarmente autorizzati che non dovessero risultare conformi alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, devono essere adeguati entro un anno dalla sua entrata in vigore, a totale cura e spese dei titolari delle autorizzazioni. L'adeguamento deve avvenire previa acquisizione di specifica autorizzazione da richiedere secondo le procedure previste per le nuove autorizzazioni.
- 2. Gli impianti pubblicitari esistenti regolarmente autorizzati che non possono essere adeguati perché incompatibili in tutto o in parte con le norme del presente regolarmento, devono essere rimossi entro un anno dall'entrata in vigore della presente disciplina a totale cura e spese dei titolari delle autorizzazioni.
- 3. Gli impianti regolarmente autorizzati per i quali non verrà richiesta l'attivazione della procedura di adeguamento entro i termini previsti dai precedenti commi, qualora non dovessero risultare conformi alle norme contenute nel presente Regolamento, saranno considerate come abusivamente collocati e, pertanto, sanzionati secondo quanto previsto dal Codice della Strada.
- 4. Gli impianti esistenti collocati in assenza di autorizzazione, qualora conformi alla disciplina contenuta nel presente Regolamento, possono essere regolarizzati ai sensi dell'art. 13 della legge 47/85, previo pagamento di una somma pari ad Euro 258,30 a titolo di oblazione per l'omessa richiesta di autorizzazione. La richiesta di autorizzazione, che deve essere prodotta entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, segue le procedure previste per le nuove autorizzazioni.
- 5. Gli impianti esistenti collocati in assenza di autorizzazione, qualora non conformi alla disciplina contenuta nel presente Regolamento, possono essere regolarizzati ai sensi dell'art. 13 della legge 47/85, previo pagamento di una somma pari ad Euro 258,30 a titolo di oblazione per l'omessa richiesta di autorizzazione, qualora la richiesta, che segue le procedure previste per le nuove autorizzazioni, preveda anche l'adeguamento dell'impianto alla nuova disciplina. La richiesta di autorizzazione deve essere prodotta entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 6. Trascorso il termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente Regolamento, gli impianti di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo per i quali gli interessati non abbiano presentato richiesta di regolarizzazione, saranno soggetti alle sanzioni previste dal precedente art. 18.
- 7. Gli impianti per i quali non dovesse venire accolta la richiesta di regolarizzazione o di adeguamento, dovranno essere rimossi entro i termini fissati nel provvedimento del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
- 8. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali in contrasto con lo stesso. Le istruttorie amministrative riguardanti richieste di collocazione di nuovi impianti ancora non definite, devono uniformarsi alla presente disciplina.